



COMUNE DI SACILE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

ART. 1 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presente regolamento é adottato per disciplinare la tassa per i servizi indivisibili (TASI) prevista dalla Legge 27 dicembre 2013 n° 147.
2. Il tributo è disciplinato dalla normativa in materia, salva la facoltà prevista dal D.Lgs. 15.12.1997 n° 446 art. 52 di poter esercitare la potestà regolamentare per quanto previsto dalle stesse norme.
3. Il presente Regolamento disciplina alcuni punti delle facoltà regolamentari assegnate ai Comuni dalle norme citate, rimandando ad un tempo successivo un più completo approfondimento al fine di rispondere pienamente al bisogno di totale autoregolamentazione nella gestione del tributo.

ART. 2 PRESUPPOSTO E DISCIPLINA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU e di aree edificabili.
2. La disciplina del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, salvo quanto specificamente stabilito dalla Legge n° 147/2013 o dal presente regolamento.

ART.3 COPERTURA DEI SERVIZI

1. Il gettito della TASI è diretto alla copertura dei costi, da bilancio preventivo, dei servizi indivisibili erogati dal comune quali ad esempio:
Pubblica sicurezza,
Servizi cimiteriali,
Illuminazione pubblica,
Viabilità,
Ambiente e verde pubblico.
2. Eventuali maggiori o minori costi riscontrati a consuntivo non determinano recuperi o abbuoni ma saranno riequilibrati nel bilancio generale qualsiasi ne sia la causa.

ART. 4 UNITA' ABITATIVA PRINCIPALE

- 1.La TASI è dovuta anche per tutte le abitazioni principali, con gli stessi criteri per le pertinenze previsti per l'IMU.
- 2.Anche per le assimilazioni all'abitazione principale valgono gli stessi criteri previsti per l'IMU.
- 3.Per l'abitazione principale e assimilate può essere prevista una detrazione. Tale detrazione è determinata nella deliberazione che approva le aliquote.

ART. 5 SOGGETTO DIVERSO

- 1.Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2.L'occupante versa la TASI nella misura del compresa fra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo del tributo dovuto. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale dell'unità immobiliare.
- 3.La percentuale dovuta dall'occupante è stabilita dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote.

ART. 6 AREE EDIFICABILI.

1. Anche per le aree edificabili valgono gli stessi criteri, delle aree fabbricabili, previsti per l'IMU.

ART. 7 DICHIARAZIONI E VERSAMENTI

- 1.La TASI è stata definita sulla base dei criteri previsti dall'IMU, pertanto valgono le stesse modalità delle dichiarazioni e dei versamenti IMU.
- 2.Il comune presta assistenza negli adempimenti, fermo restando che il soggetto passivo d'imposta è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta nei termini dovuti.

ART. 8 ACCERTAMENTO

1. L'attività di accertamento del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, salvo quanto specificamente stabilito dalla Legge n° 147/2013.

ART. 11 NORMA DI RINVIO.

1.Per quanto non espressamente regolamentato o disciplinato, anche da successivi atti, si deve fare preciso riferimento alla specifica normativa in materia vigente.

2.La definizione dei servizi indivisibili è in fase di analisi e approfondimento, pertanto potrà essere aggiornata in seguito anche nella deliberazione di approvazione delle aliquote.

ART. 12 ENTRATA IN VIGORE.

1.Il presente regolamento adottato secondo le norme di cui all'art. 1, entra in vigore con l'anno d'imposta 2014.